Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2455

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BUGNANO, GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2010

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di tutela costituzionale dell'attività sportiva nonché dell'integrità fisica e morale degli sportivi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge modifica costituzionale è volta a conferire dignità costituzionale all'attività sportiva, in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela dell'integrità fisica e morale degli sportivi. L'innovazione costituzionale si attesta su un doppio profilo. Da un lato si provvede a colmare un silenzio intenzionale del Costituente: esso poteva assumere, allora, un significato preciso, quale quello di escludere il fenomeno sportivo dai beni di cui lo Stato poteva, di fatto, appropriarsi per potenziare la sua presenza «sociale». Dall'altro, si intende recepire nel testo della Costituzione repubblicana gli assai rilevanti princìpi contenuti, da ultimo, nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti la tutela della integrità morale e fisica dei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Va doverosamente rilevato, peraltro, che nel silenzio costituzionale in merito all'esplicitazione del fenomeno sportivo e della relativa organizzazione, lo sport – per le sue intrinseche caratteristiche e finalità – costituisce oggetto di considerazione e disciplina indiretta da parte di una pluralità di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: *in primis* quelle concernenti la libertà di associazione nonché quelle riguardanti «la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Tuttavia, soltanto con la revisione della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stato inserito, nel testo costituzionale, un importante riferimento allo sport assegnando «all'ordinamento sportivo» una esplicita competenza di tipo concorrente, riservando allo Stato il compito di sancire i princìpi fondamentali della materia ed alle regioni la concreta definizione della disciplina della materia medesima. Peraltro, può ragionevolmente sostenersi che tale profilo competenziale, sul crinale talvolta conflittuale del rapporto Stato-Regioni, abbia sino ad oggi mostrato non particolari criticità, né difficoltà interpretative.

Il diritto costituzionale allo sport ed alla sua promozione – che il presente disegno di legge intende espressamente ed univocamente affermare – deve intendersi come diritto personale e collettivo dello svolgimento dell'attività fisica in tutte le sue forme. L'ordinamento statuale nel suo complesso, sia sotto il profilo legislativo sia sotto quello più specificamente amministrativo, ha il compito di adoperarsi affinché tale diritto possa essere fruito e promosso, anche nell'ottica della tutela della salvaguardia morale e fisica dei soggetti che praticano, a qualsiasi titolo, l'attività sportiva *latu sensu*.

Oltretutto, la «specificità» dello sport, formalizzata nel Trattato di Lisbona, che si intende qui riproporre testualmente, ancorché parzialmente, non rappresenta soltanto *Grundnorm* per l'ordinamento comunitario, ma costituisce anche la norma di indirizzo, in riferimento al modo con cui gli Stati membri devono conformare la loro azione nei confronti del fenomeno sportivo, la cui concezione resta unitaria ad ogni livello dell'intreccio ordinamentale (interno, regionale, nazionale e comunitario) cui fa capo.

In tal senso, gli Stati membri, e i governi territoriali *sub*-statali in essi, rappresentano strumenti di sussidiarietà rispetto alla tipologia delle azioni previste dall'Unione. Ne consegue che le caratteristiche di principio (che devono restare, al di là delle differenziazioni organizzative) del modello sportivo

europeo (modello per princìpi, dunque), costituiscono anche la base dell'interventismo statale nella materia sportiva.

In definitiva, anche su impulso comunitario, appare opportuno costituzionalizzare un diritto allo sport, a «chiusura» dei princìpi contenuti nell'articolo 33 della Costituzione, già riferiti all'arte, alla scienza ed alla istruzione.

Appare altresì evidente che l'esplicito riferimento alla «integrità fisica e morale degli sportivi», connessa alla tutela dell'attività sportiva, consente – anche in termini costituzionali – di legare, rafforzandolo, il rapporto implicito ed esplicito tra lo sport e la tutela alla salute: intesa come diritto costituzionale soggettivo cardine oltre che fondamentale (di cui già all'articolo 32 della Costituzione).

Per tali motivi si auspica un celere e favorevole *iter* di esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente comma:

«La Repubblica promuove ed incoraggia l'attività sportiva in tutte le sue forme e tutela l'integrità fisica e morale degli sportivi».

€ 1,00